



COMUNE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE 323 DEL 27 ottobre 2023

OGGETTO: Approvazione schema tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2024

ESECUZIONE IMMEDIATA

		PRESENTI	ASSENTI
SINDACO:	Lagalla Roberto	X	
VICE SINDACO:	Maria Carolina Varchi	X	

ASSESSORI:

Tamajo	Aristide	X	
Falzone	Dario	X	
Cannella	Pietro		X
Carta	Maurizio	X	
Orlando	Salvatore	X	
Figuccia	Sabrina	X	
Pennino	Rosalia	X	
Tirrito	Antonella	X	
Mineo	Andrea	X	
Forzinetti	Giuliano	X	
Totale N.		11	1

L'anno **duemilaventitré** addì **ventisette** del mese di **ottobre** alle ore **16:25**, in Palermo, nella sede istituzionale di Palazzo Palagonia, si è adunata la Giunta Comunale per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l'adunanza il **Prof. Roberto Lagalla – Sindaco**.

Partecipa il sottoscritto **Dott. Raimondo Liotta, Segretario Generale** del Comune.

E' presente il Direttore Generale, Dott. Eugenio Ceglia.

E' presente, altresì, da remoto, anche il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Giulio Tantillo.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione prot. n. 407 del 19.10.2023, concernente l'oggetto e firmata digitalmente, corredata dai pareri previsti per legge, parere di regolarità tecnica reso favorevolmente e parere di regolarità contabile, reso in data 26.10.2023, come da documento in allegato alla proposta agli atti dell'Ente;

Sentita in merito il Vice Sindaco Varchi, competente al ramo;

Dopo opportuna discussione;

Ritenuto il presente provvedimento meritevole di approvazione;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l'oggetto è approvata nel testo allegato alla presente, ed è fatta propria.

Con separata unanime votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato *immediatamente eseguibile*, stante l'urgenza di provvedere.

Il Dirigente del Servizio TARI, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

OGGETTO: Approvazione schema tariffe taxa rifiuti (TARI) anno 2024.

II DIRIGENTE

PREMESSO che:

- ✓ con nota prot. n. 1386610 del 16.10.2023, in ossequio al nuovo principio contabile approvato con D.M. 15.07.2023, la Ragioneria Generale ha sollecitato la predisposizione delle proposte di deliberazione relative alle aliquote ed alle tariffe relative ai tributi ed ai servizi di competenza del Comune, di modo che il Consiglio comunale possa approvarle entro i termini stabiliti;
- ✓ l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della taxa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 della L. 147/2013 e ss.mm.ii.;
- ✓ l'art. 1, comma 651, della L. 147/2013 e ss.mm.ii., prevede che: *“il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- ✓ l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 e ss.mm.ii. stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;
- ✓ l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, convertito nella L. 25.02.2022 n. 15, ha previsto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”*;
- ✓ il Decreto Legge n.50/2022, all'art. 43 comma 11, ha disposto la seguente integrazione: *“All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.
- ✓ l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- ✓ la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti secondo il nuovo metodo tariffario (MTR-2) valido per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- ✓ l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano venga validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette alla stessa ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- ✓ nel territorio comunale è presente ed operante l'Ente d'Ambito, "SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a." che in base alle vigenti norme svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;
- ✓ la società SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a, esaminati i piani finanziari "grezzi" predisposti dai soggetti gestori del servizio rifiuti (RAP s.p.a. e Comune di Palermo), ha comunicato con nota protocollo n. 3942 del 26.05.2022, inviata in pari data a mezzo PEC, l'esito della procedura di validazione del piano economico finanziario complessivo (consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni e nella quantificazione dei fattori, la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 all'Ente territorialmente competente, necessari alla elaborazione del citato piano) **valido per il quadriennio 2022/2025, quantificando l'importo complessivo valevole per l'anno 2024, in € 123.318.665,00 (di cui euro 46.554.556,00 quale componente di parte fissa ed euro 76.764.109,00 quale componente di parte variabile), Allegato 1 (pag. 4);**
- ✓ l'art. 6.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, in materia di corrispettivi per l'utenza finale prevede che questi siano definiti mediante l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente ed in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.

VISTO:

- ✓ il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con modificazioni, con deliberazione del Consiglio comunale n. 145 del 25/09/2020;
- ✓ l'art. 7 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- ✓ il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, il quale prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali di costo fisso del servizio e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito. Detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro-classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;
- ✓ l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 il quale stabilisce che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto*

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

- ✓ **che in forza della legislazione speciale vigente sopra riportata, il termine ultimo per approvare i piani finanziari del servizio e deliberare le tariffe TARI 2024 è fissato al 30 aprile 2024.**

RILEVATO che l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

DATO ATTO che al PEF TARI 2024, validato dalla SRR, occorre aggiungere, quale ulteriore voce di costo, l'importo del minor gettito per l'anno 2024 derivante dalle riduzioni previste dall'art. 1 c. 659 della L. 147/2013 (così come disciplinate dall'art. 10 del Regolamento di applicazione della TARI approvato con modificazioni con deliberazione di Consiglio Comunale n. 145 del 25/09/2020);

VISTA la previsione di bilancio relativa al gettito TARI anno 2024 di cui al cap. 430/10;

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni di cui all'art. 11 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RILEVATO che in funzione dei predetti valori l'importo complessivo del costo del servizio rifiuti da coprire con il gettito TARI, per l'anno 2023, viene determinato in **€ 123.910.178,94 di cui € 46.827.675,56 quale componente di parte fissa ed € 77.082.503,38 quale componente di parte variabile;**

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.”;*

RITENUTO opportuno confermare i valori dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd (di cui al D.P.R. 158/1999) applicati nell'anno precedente ed in particolare:

- ✓ con riferimento all'utenze domestiche, fissare il coefficiente Ka, per la determinazione della quota fissa, nella misura stabilita dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ed il coefficiente Kb, per la determinazione della quota variabile, in misura decrescente all'aumentare del numero dei componenti il nucleo familiare, rispetto al valore massimo di cui alla tabella 2 del D.P.R. 158/1999;

- ✓ con riferimento all'utenze non domestiche, fissare i coefficienti Kc e Kd, per la determinazione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile, in misura pari ai valori minimi proposti dalle tabelle del citato D.P.R. 158/1999;

RILEVATO che ai fini della determinazione delle tariffe sono stati considerati i dati anagrafici ed imponibili, ai fini TARI, presenti in atto nella banca dati della medesima tassa tenendo conto, ai fini del calcolo, l'incidenza delle decorrenze di tassazione in corso d'anno;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 837 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i comuni istituiscono con proprio regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, e che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee detto canone sostituisce i prelievi sui rifiuti, con conseguente esclusione delle relative superfici dalle simulazioni tariffarie della TARI;

RITENUTO opportuno di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario in oggetto, tra utenze domestiche e non domestiche in base alle potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, utilizzando, per detta finalità, i coefficienti potenziali di produzione di cui al D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 7 del predetto Regolamento comunale di applicazione della TARI stabilisce che: *“In attuazione del comma 657 art. 1 L. 147/2013 e s.m.i., nella modulazione della tariffa è applicata una riduzione del costo variabile, per la raccolta differenziata, riferita alle utenze domestiche. In caso di mancata deliberazione la riduzione si intende prorogata di anno in anno”*;

RITENUTO opportuno confermare, per l'anno 2024, il valore della predetta riduzione approvato per l'anno 2023 nella misura del 38%;

VALUTATO che in funzione dei suddetti parametri l'importo complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti da coprire con il gettito TARI, per l'anno 2023, pari a € **123.910.178,94**, è redistribuito tra le due macrocategorie, utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente in € **39.550.665,25** ed € **7.277.010,31**, quali componenti di parte fissa ed € **40.364.417,75** ed € **36.718.085,63** quali componenti di parte variabile; **(Allegato 2)**

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dall'art. 15 bis del D. L. 34/2019 prevede che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I*

versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RILEVATO che nota prot. n. 5550 del 14.09.2023 l’ETC “SRR Palermo Area Metropolitana” ha comunicato che, nell’ambito del Metodo Tariffario Rifiuti adottato dall’ARERA per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, la stessa Autorità di Regolazione, con deliberazioni n. 385 e n. 389 del 3 agosto 2023, ha delineato il quadro delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale dei costi efficienti di esercizio e di investimento che tenga, in particolare, conto dell’incremento inflazionistico dei costi;

CONSIDERATO che i costi del servizio ad oggi noti saranno oggetto di rivisitazione ed aggiornamento così come precedentemente indicato;

TENUTO CONTO che ai sensi del c. 5-bis dell'art.13 del D.L. n.4/2022 è previsto che: *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono riportati:

- 1) di approvare, in via del tutto previsionale, per l'anno 2024 i seguenti coefficienti e le corrispondenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), determinate ai sensi del D.P.R.158/99, valide rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche, dando atto dell'allegato piano economico finanziario del servizio di igiene ambientale relativo all'anno 2024, validato da SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a, così come integrato dalle superiori voci di costo, che determinano l'importo complessivo del costo del servizio, da coprire con il gettito TARI, in € **123.910.178,94**:

Utenze Domestiche				
Nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare	Quota fissa tariffe (€/mq/anno)	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare	Quota variabile tariffe (€/anno)
1 componente	0,81	1,158	1,00	72,894
2 componenti	0,94	1,344	1,72	125,377
3 componenti	1,02	1,458	2,10	153,077
4 componenti	1,09	1,558	2,52	183,692
5 componenti	1,10	1,572	3,04	221,597
6 o più componenti	1,06	1,515	3,47	252,941

Utenze non Domestiche					
	Categorie di attività	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Quota fissa tariffe (€/mq/anno)	Kd Coefficiente potenziale di produzione Kg/mq/anno	Quota variabile tariffe (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,531	4,00	2,704
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,389	2,90	1,960
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,425	3,20	2,163
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,744	5,53	3,738
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,413	3,10	2,095
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,401	3,03	2,048
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,192	8,92	6,029
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,003	7,50	5,069
9	Case di cura e riposo	0,90	1,062	7,90	5,340
10	Ospedale	0,86	1,015	7,55	5,103
11	Uffici, agenzie	0,90	1,062	7,90	5,340
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,48	0,566	4,20	2,839
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,85	1,003	7,50	5,069
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,192	8,88	6,002
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,661	4,90	3,312
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,404	10,45	7,063
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,404	10,45	7,063
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	0,909	6,80	4,596
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,074	8,02	5,421
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,389	2,90	1,960
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,531	4,00	2,704
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	4,013	29,93	20,229
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	3,009	22,40	15,140
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	3,021	22,50	15,208
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	1,841	13,70	9,260
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	1,841	13,77	9,307
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	5,216	38,93	26,312
28	Ipermercati di generi misti	1,65	1,947	14,53	9,821
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,35	3,954	29,50	19,939
30	Discoteche, night-club	0,77	0,909	6,80	4,596

- 2) di prendere atto, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano economico finanziario opportunamente integrate con il presente atto, dei valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 all'Ente territorialmente competente;

- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al superiore punto 1) è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ad oggi noti;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), secondo l'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Palermo, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 504/1992;
- 5) di dare atto che per le utenze soggette a tassa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, e maggiorata del 50% ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento comunale di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- 6) di dare mandato all'Area delle Entrate e Tributi Comunali di predisporre la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per l'approvazione delle tariffe TARI 2024;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia

**Il Dirigente del Servizio
Dr. Fabrizio La Malfa
Firmato digitalmente**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA –Il Dirigente, proponente esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 53 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91 ed integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente Regolamento unico dei controlli interni (approvato con Delib. C.C. n.4/2017).

**Il Dirigente del Servizio
Dr. Fabrizio La Malfa
Firmato digitalmente**

Il Capo Area letta la superiore proposta ed i relativi contenuti, ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, appone il proprio visto, manifestando la propria condivisione del parere di regolarità tecnica sopra reso ai sensi di legge.

**Il Capo Area
D.ssa Maria Mandalà
Firmato digitalmente**

L' Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell'Ente, ne propone l'adozione da parte della Giunta Comunale.

**L'Assessore
Il Vice Sindaco
On Avv. Maria Carolina Varchi
Firmato digitalmente**

ELENCO DEGLI ALLEGATI”

1. PEF 2024 (2022_2025);
2. PROSPETTO RIEPILOGO DATI TARIFFE 2024

IL SINDACO
ROBERTO LAGALLA

L'ASSESSORE ANZIANO
ARISTIDE TAMAJO

IL SEGRETARIO GENERALE
RAIMONDO LIOTTA

N° _____ Registro pubblicazione Albo Pretorio
Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data.....per la pubblicazione a tutto il
quindicesimo
giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

Palermo, li.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
dal.....a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, li

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

in seguito al decorso di giorni dieci dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune
come sopra certificato

in seguito a dichiarazione di immediata eseguibilità in sede di adozione del presente
provvedimento da parte dell'Organo deliberante

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, li